

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ FONDAZIONE ADDA MARTESANA PER LA CER”

PARTE I

COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 - Costituzione - denominazione - durata

1.1 È costituita per iniziativa dei Fondatori, Comune di Bellinzago L.do, Comune di Gorgonzola, Comune di Liscate, Comune di Melzo e Comune di Pioltello, Comune di Truccazzano, la Fondazione di partecipazione denominata "ADDA MARTESANA PER LA CER", (di seguito indicata come Fondazione), avente finalità di pubblica utilità per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, sul territorio, l'autosufficienza energetica, come meglio precisato ai successivi articoli 3, 4 e 5 del presente Statuto.

1.2 La Fondazione persegue finalità di pubblica utilità, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili tra i suoi membri, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

1.3 Essa risponde allo schema ed ai principi della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato, disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del Codice civile e dalle disposizioni del presente Statuto.

1.4 La Fondazione opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, nel rispetto della normativa vigente.

1.5 La Fondazione ha durata illimitata, salvo scioglimento.

Art. 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in Melzo, Via Martiri della Libertà, 18, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Persone Giuridiche della Regione Lombardia.

2.2 Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità della Fondazione.

2.3 Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 3 - Scopi

3.1 La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ovvero di

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

3.2 L'obiettivo principale della Fondazione è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti di produzione locale di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri.

3.3 Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire e gestire una comunità di energia rinnovabile (di seguito anche "CER") ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 199/2021 e di svolgere tutte le attività connesse e consentite dalla normativa vigente.

3.4 Per raggiungere i propri obiettivi, la CER organizzerà la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile immessa in rete dalle unità di produzione detenute che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021 e s.m.i., risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità in relazione all'energia elettrica immessa in rete. La CER potrà condividere l'energia nell'ambito della stessa zona di mercato in cui opera, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per la quale sarà presentata per ogni configurazione di autoconsumo appartenente alla CER, un'apposita richiesta al Gestore dei Servizi Energetici (di seguito anche "GSE") per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 199/2021 e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 199/2021, secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite nonché le relative disposizioni attuative, tra cui il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 07.12.2023 e il Decreto Direttoriale del MASE n. 22/2024 e s.m.i., e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

Art. 4 – Attività istituzionale

4.1 La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

- a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile immessa in rete dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021 e s.m.i..
A tal fine la CER potrà:

- i. ove ve ne siano i presupposti, richiedere l'accesso al contributo in conto capitale previsto dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Titolo III del

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 e s.m.i.;

ii. richiedere l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso di cui al Titolo II del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414;

iii. monitorare produzione e consumi dei propri membri con finalità di verifica e rendicontazione;

iv. accedere agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i membri;

v. ripartire gli incentivi e i rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i membri al fine di ridurre o compensare i relativi costi energetici, ferma restando la destinazione dell'eventuale importo eccedentario della tariffa premio di cui alla successiva lettera b);

- b) L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione definito all'Allegato 1 del Decreto 414/2023, sarà destinato ai soli consumatori membri della CER diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- c) Individuare, ai sensi dell'art. 32, co.1 lett. c, del d. lgs. n. 199 del 2021, il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- d) gestire i rapporti con il GSE e le Autorità competenti in relazione alle attività quivi indicate;
- e) produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri;
- f) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla CER ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 199/2021, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, nei limiti di legge;
- g) garantire che i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, (ivi inclusi quelli che svolgono l'attività di produzione come attività principale), che non siano membri o soci della Comunità energetica possono conferire mandato al Referente della Comunità energetica e/o alla Comunità energetica stessa che riveste il ruolo di Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti

rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle Regole Operative del GSE del 25 febbraio 2024 e delle leggi di settore di volta in volta vigenti;

- h) promuovere interventi integrati di domotica e interventi di efficienza energetica;
- i) offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio oltre ad offrire servizi ancillari e di flessibilità;
- j) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione in modo non discriminatorio;
- k) realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore dei membri per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione dei membri;
- l) promuovere lo spirito di coesione comunitaria, partecipazione e cittadinanza attiva dei membri e in generale della comunità economica, sociale, civile e istituzionale locale, mediante la produzione e/o la gestione di beni e servizi ad impatto ambientale sostenibile a beneficio della collettività nel solco dei principi e degli obiettivi enunciati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

5.1 Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre svolgere:

- a) attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- b) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate, nell'ambito territoriale, in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- c) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e privati;
- d) pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche

Rinnovabili (F.E.R.);

- e) la promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- f) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;
- g) organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica (servizi ancillari);
- h) attivare iniziative sostenibili a carattere economico, sociale, civile, culturale e ambientale a beneficio della popolazione locale, con particolare riguardo ai beni comuni e alle risorse di interesse generale connesse alla produzione, alla condivisione, alla distribuzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nell'area di competenza;
- i) svolgere attività commerciali unicamente in via residuale e in ogni caso strumentali al raggiungimento dei fini istituzionali, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile;
- j) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti, nei limiti di legge e come previsti dal presente Statuto.

5.2 La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dello Scopo.

5.3 In via strumentale e sussidiaria la Fondazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

5.4 La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL n. 34/2020 e dell'art. 16-bis, DPR n. 917/1986 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la vendita di energia, nei limiti di legge, e l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

5.5 Avuto riguardo agli scopi della Fondazione, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dai membri o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai membri dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.

5.6 Per tutto quanto ivi non dettagliato, si fa riferimento alla normativa di settore

applicabile.

Art. 6 - Vigilanza

6.1 Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

PARTE II

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 7 - Patrimonio

7.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a. dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
- b. da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
- c. dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d. dagli avanzi della gestione, che, con delibera della Giunta esecutiva possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- e. da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

7.2 In fase di costituzione il fondo di dotazione è costituito dai membri Fondatori Promotori, con fondi propri o anche mediante contributi di cui siano beneficiari.

7.3 Il patrimonio minimo della Fondazione è costituito da una somma liquida e disponibile ovvero da beni diversi dal denaro. Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di amministrazione deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

7.4 È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di

gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Art. 8 - Fondo di gestione

8.1 Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da:

- a. conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Partecipanti ed espressamente assegnati al fondo di gestione;
- b. rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- c. eventuali contributi attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione;
- d. eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione), anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti; contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati a specifiche finalità o progetti;
- e. eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni strumentali, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio, anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;
- f. ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- g. Le rendite e le risorse della Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del fondo di dotazione, saranno impiegate per il funzionamento dell'Ente e per la realizzazione dei suoi scopi, sempre salvo lo specifico impiego dei fondi specificamente destinati.
- h. di contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati a specifiche finalità o progetti.

Art. 9 - Esercizio finanziario

9.1 L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

9.2 Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il Consiglio di amministrazione deve predisporre e approvare, il bilancio economico di previsione e quello consuntivo dell'esercizio decorso entro il 30 (trenta) aprile

successivo.

- 9.3 Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili tempo per tempo vigenti, si dovranno rispettare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dal Codice civile per le società di capitali.
- 9.4 Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.
- 9.5 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
- 9.6 Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio.
- 9.7 La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.

Art. 10 – Destinazione dei contributi per la condivisione dell'energia

- 10.1 La Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità statutarie, potrà nominare come Referente della medesima CER una Esco regolarmente costituita ed in possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme di settore di volta in volta applicabili, definendo, tra l'altro, le modalità di riparto degli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia come previsti dal Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023 e dalla normativa di settore di volta in volta vigente.
- 10.2 Le modalità di ripartizione degli incentivi per la condivisione dell'energia sono riportate in uno specifico Regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione.
- 10.3 In ogni caso, il Regolamento della Fondazione per la condivisione dei benefici derivanti dalla condivisione dell'energia assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023 e s.m.i., sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute

sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione; Inoltre, i membri della Comunità Energetica possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite dal Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023.

10.4 Il Regolamento di cui al precedente alinea, definisce altresì le modalità per assicurare la completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, facenti parte della medesima configurazione, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante.

PARTE III

MEMBRI DELLA FONDAZIONE - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 11 - Membri della Fondazione

11.1 Possono essere membri della Fondazione tutti i soggetti identificati dall'art. 31, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 199/2021 e s.m.i., ossia le persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I poteri di controllo fanno capo esclusivamente ai membri che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER per la condivisione di energia elettrica ai sensi dell'art. 31, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 199/2021. A tutti i membri è garantita, in ogni forma, una partecipazione aperta e volontaria e dunque la piena partecipazione alla vita della Fondazione nel rispetto dello Statuto e del Regolamento. Per quanto riguarda le imprese (PMI), la partecipazione alla CER non può costituire l'attività commerciale e industriale principale. A tal fine, è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa sia diverso dai codici 35.11.00, 35.12.00 e 35.15.00, o dal codice 35.1. I membri della Fondazione si distinguono in:

- **Fondatori Promotori**
- **Fondatori**
- **Partecipanti Produttori**
- **Partecipanti Consumatori o Aderenti**

11.2 - Fondatori Promotori

Come risulta dall'atto costitutivo della Fondazione sono Fondatori Promotori il Comune di Bellinzago L.do, Comune di Gorgonzola, Comune di Liscate,

Comune di Melzo e Comune di Pioltello, Comune di Truccazzano.

Possono divenire Fondatori, a seguito della delibera dal Consiglio di amministrazione adottata a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, le aziende territoriali per l'edilizia residenziale, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le aziende pubbliche di servizi alla persona, gli enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia, che contribuiscono al Fondo di dotazione, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, ai sensi del presente Statuto.

I Fondatori promotori e i Fondatori che saranno successivamente deliberati hanno parità di diritti all'interno della Fondazione. La qualifica di Fondatore Promotore rileva al solo fine di individuare i soggetti che costituiscono inizialmente la Fondazione. In tutti i casi in cui vengono nominati i Fondatori si fa riferimento sia ai Fondatori Promotori che a quelli successivamente deliberati.

I Fondatori Promotori e i Fondatori hanno parità di diritti all'interno della Fondazione.

Ovunque ricorra il termine "Fondatori" si fa riferimento sia al Fondatore promotore che agli altri Fondatori

11.3 – Partecipanti Produttori

Possono essere Partecipanti Produttori, nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, i soggetti rientranti tra quelli previsti all'art. 11.1, che condividono le finalità della Fondazione e che, contribuiscono all'atto di ingresso alla Fondazione, in qualità di Produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, alla dotazione dei mezzi economici necessari al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al fondo, mediante la messa a disposizione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Sono Partecipanti Produttori i soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione e che condividono le immissioni di energia all'interno della CER.

11.4 – Partecipanti Consumatori o Aderenti

Possono essere Partecipanti Consumatori o Aderenti i soggetti rientranti tra quelli previsti all'art. 11.1 e che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della CER, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili e che condividono le finalità della

Fondazione. I Partecipanti Consumatori o Aderenti possono contribuire alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale.

11.5 Un membro della Fondazione può avere sia la qualifica di consumatore, sia quella di produttore e in tal caso valgono i requisiti e i criteri esplicitati per ciascuna categoria dal presente Statuto oltre a quanto stabilito nel Regolamento della Fondazione.

11.6 Quando nello Statuto si menzionano i membri, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente ai Partecipanti di qualsiasi categoria, inclusi i Fondatori.

Art. 12 - Prerogative dei membri della Fondazione

12.1 La qualifica di membro della Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile, promuovendone anche l'attività e la funzione sociale.

12.2 Inoltre, i membri:

- a) Mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia;
- b) Individuano univocamente nella Fondazione il soggetto Referente della CER e danno mandato alla stessa per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri dati di consumo di energia elettrica;
- c) Individuano univocamente nella Fondazione il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia condivisa a cui gli stessi possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE, come stabilito nel Regolamento della Fondazione; Il Consiglio di amministrazione può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.
- d) Devono possedere i requisiti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021 e s.m.i., per essere membri della CER;
- e) Devono essere titolari, a qualunque titolo, di punti di prelievo e/o punti di immissione sottesi alla medesima cabina primaria di trasformazione, nell'ambito della stessa zona di mercato, come definita dalla normativa di

settore al tempo vigente, in cui sia attiva una configurazione di autoconsumo promossa dalla CER;

- f) Condividono gli scopi e i valori della Fondazione come descritti all'art. 3 del presente Statuto e del Regolamento;
- g) Se soggetti pubblici, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, come specificati nel Regolamento della Fondazione.

12.3 La Fondazione assicura che i membri, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del DM MASE n. 414 del 07.12.2023 e dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 delle Regole operative del GSE approvate con DM MASE n. 170 del 22.04.2024, ovvero dalla diversa normativa tempo per tempo vigente, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dalla Fondazione.

Art. 13 - Recesso

13.1 È ammessa per ciascun membro della Fondazione la facoltà di recesso in ogni momento da comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente, con un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso anticipato del membro rispetto alla scadenza degli incentivi erogati dal GSE alla medesima CER, la Fondazione potrà richiedere eventuali corrispettivi, equi e proporzionali, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

13.2 Il recesso produce effetto dal momento in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.

Art. 14 - Esclusione

14.1 Il Consiglio di amministrazione decide l'eventuale esclusione dei membri della Fondazione, con delibera presa a maggioranza assoluta degli aventi diritto, senza la presenza ed il voto del membro di cui si chiede l'esclusione.

14.2 L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto, ovvero dal Regolamento che verrà adottato;

- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:

- a) trasformazione, fusione e scissione;
- b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- c) ricorso al mercato del capitale di rischio;
- d) apertura di procedure di liquidazione;
- e) liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Oltre che per quanto previsto all'art. 3, comma 3 del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023:

- f) imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- g) soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- h) soggetti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- i) imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
- j) in ogni caso, qualora un associato si trovi, in base alla normativa vigente di volta in volta applicabile, in una situazione tale da comportare la perdita in tutto o in parte della qualità di associato ed ai fini e incentivi di ogni genere previsti a favore della Comunità energetica;

14.3 L'esclusione può aver luogo anche per morosità del membro nel versamento della quota di partecipazione alla Fondazione, sempre su delibera del Consiglio di amministrazione.

14.4 È considerato moroso il socio che ritarda oltre 3 (tre) mesi dal termine per il versamento.

Art. 15 - Diritti degli esclusi e receduti

15.1 L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

15.2 Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

PARTE IV

ORDINAMENTO

Art. 16 - Organi della Fondazione

16.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente della Fondazione
- b) Vicepresidente della Fondazione, ove nominato;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Comitato esecutivo, ove previsto;
- e) l'Assemblea dei Partecipanti;
- f) l'Organo di revisione, ove nominato;
- g) Il Comitato scientifico, ove previsto.

Art. 17 - Il Presidente della Fondazione

17.1 Il Presidente della Fondazione è nominato, per la prima volta in atto costitutivo e rimane in carica per cinque anni. Alla scadenza del termine di cinque anni il Presidente è nominato dai Fondatori Promotori e dura in carica 5 anni. In ogni caso il medesimo Presidente può essere rinominato.

17.2 Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione.

17.3 Il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati, ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.

17.4 In particolare, il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di amministrazione;
- b) convoca il Comitato esecutivo, ove previsto;
- c) convoca l'Assemblea dei Partecipanti;
- d) convoca il Comitato scientifico, ove previsto

Art. 18 – Il Consiglio di amministrazione: composizione – nomina - cessazione

18.1 All'atto di costituzione della Fondazione e per i primi tre esercizi, il Consiglio di amministrazione è composto da sei membri in rappresentanza della categoria dei Fondatori Promotori, tra cui il Presidente, nominati dall'Assemblea dei Partecipanti.

Dal quarto esercizio, il Consiglio di amministrazione è composto da sei membri: quattro in rappresentanza della categoria dei Fondatori, tra cui il Presidente della Fondazione che lo presiede, un membro in rappresentanza della categoria dei Partecipanti Produttori, un membro in rappresentanza della categoria dei Partecipanti Consumatori o Aderenti, sempre nominati dall'Assemblea dei Partecipanti come su indicato.

18.2 Nel caso di assenza di una delle categorie, la nomina del membro della categoria assente spetta ai Fondatori Promotori.

18.3 Tutti i componenti restano in carica per tre anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto anno successivo alla nomina.

18.4 I componenti del Consiglio di amministrazione agiscono nell'esclusivo interesse e per la realizzazione degli scopi della Fondazione.

18.5 Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione provvede a richiedere ai soggetti o organi previsti le nomine di propria spettanza. Essi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ad indicare i nominativi di loro spettanza. Nel caso la comunicazione non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti, ciascun soggetto potrà indicare all'Assemblea dei Partecipanti un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati l'Assemblea dei Partecipanti procederà alla nomina. Nel caso in cui taluno dei soggetti titolari del potere di nomina non provveda alla nomina nei termini indicati, ad essa provvederà l'Assemblea dei Partecipanti.

18.6 I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati. Possono essere revocati dal soggetto o organo che li ha nominati solo per giusta causa.

18.7 In caso di revoca o dimissioni, il soggetto o organo che ha nominato il membro dimessosi o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Art. 19 – Il Consiglio di amministrazione: decadenza ed esclusione

19.1 Sono cause di esclusione dal Consiglio di amministrazione:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e del Regolamento;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.

19.2 L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di amministrazione.

19.3 Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto, a maggioranza semplice, dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui all'art. 18; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Art. 20 – Il Consiglio di amministrazione: poteri e competenze

20.1 Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché quelli di deliberare gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, e di verificare i risultati complessivi della gestione della medesima.

20.2 In particolare, provvede a:

- a) stabilire annualmente le linee generali e le aree di attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4 e s.s. del presente statuto;
- b) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- c) nominare, ove opportuno e a maggioranza semplice, il Vicepresidente della Fondazione, su indicazione del Presidente scegliendo al proprio interno;
- d) nominare, ove opportuno e a maggioranza semplice, il Direttore generale della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico;
- e) nominare, ove opportuno e a maggioranza semplice, i membri del Comitato esecutivo e del Comitato scientifico;
- f) deliberare e approvare il bilancio economico di previsione e quello consuntivo;
- g) deliberare con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto in merito al Regolamento per la ripartizione e la destinazione dei benefici economici derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa e dalle altre attività svolte dalla Fondazione nel rispetto della normativa di volta in volta vigente sulle Comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto;
- h) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni e sulla destinazione degli stessi ovvero sulle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- i) deliberare eventuali proposte di modifiche statutarie;
- j) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto;
- k) determinare gli ulteriori criteri in base ai quali i soggetti di cui agli artt. 11.5 e 11.6 del

presente Statuto, possono divenire Partecipanti Produttori e Partecipanti Consumatori o Aderenti e procedere alla relativa ammissione;

- l) deliberare l'esclusione dei Membri come previsto dall'art. 14 del presente Statuto;
- m) definire le linee di indirizzo per la destinazione della quota eccedentaria di tariffa premio come disciplinata dall'articolo 10 del presente statuto;
- n) istituire un Comitato scientifico, nominandone i componenti e determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- o) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- p) approvare eventuali Regolamenti diretti a disciplinare l'attività e la vita della Fondazione;
- q) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto;
- r) valutare la necessità di nominare come Referente della medesima CER una Esco regolarmente costituita ed in possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme di settore di volta in volta applicabili;
- s) redigere e condividere con tutti i membri una relazione informativa annuale che indichi gli indirizzi e i risultati economici e non raggiunti dalla Fondazione nel medesimo anno di riferimento.

La partecipazione al Consiglio di amministrazione è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

Art. 21 - Il Consiglio di amministrazione: convocazione e modalità di svolgimento

21.1 Il Consiglio di amministrazione è convocato d'iniziativa dal Presidente della Fondazione o, su suo incarico, dal Vice Presidente, ove nominato. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed in caso di necessità e urgenza, la comunicazione può avvenire due giorni prima della data fissata.

21.2 L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

21.3 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito in forma totalitaria, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

21.4 La riunione del Consiglio di amministrazione può tenersi per audioconferenza o

videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal Presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

21.5 Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di revisione. Il Consiglio di amministrazione nomina al proprio interno un Segretario della riunione.

21.6 Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri di spettanza dei Fondatori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

21.7 Per le decisioni di cui all'art. 20.2, lett. i) e j) è comunque sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.

21.8 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero da un membro del Consiglio di amministrazione dal Presidente designato; in caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

21.9 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

Art. 22 - Il Comitato esecutivo

22.1 Qualora se ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo, composto da un numero ristretto dei membri del Consiglio di amministrazione, tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti e/o la realizzazione di specifici progetti. I membri del Comitato esecutivo vengono nominati a maggioranza semplice dal Consiglio di amministrazione, in ogni caso non oltre la scadenza del Consiglio di amministrazione.

22.2 Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato stesso, mediante avviso comunicato a tutti i membri del Comitato, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata per la riunione.

22.3 L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da

questa.

22.4 Il Comitato esecutivo è validamente costituito in forma totalitaria, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

22.5 La riunione del Comitato esecutivo può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal Presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

22.6 Il Comitato esecutivo è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri in carica e del Presidente della Fondazione; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia presente il Presidente della Fondazione.

22.7 Il Comitato esecutivo, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Comitato esecutivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario della riunione.

Art. 23 - L'Assemblea dei Partecipanti

23.1 L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i membri della Fondazione, aventi le caratteristiche previste nel presente statuto e dalle leggi vigenti.

23.2 L'Assemblea dei Partecipanti svolge le seguenti funzioni:

- a) esprime parere consultivo sulle linee generali delle attività della Fondazione, sugli obiettivi e sui programmi;
- b) esprime indirizzi anche vincolanti sulla destinazione degli incentivi e sugli altri argomenti di volta in volta sottoposti alla sua deliberazione;
- c) nomina, secondo le disposizioni di cui all'art. 18 del presente statuto, i membri del Consiglio di amministrazione;
- d) nomina i componenti dell'Organo di Revisione e ne delibera i compensi;

23.3 Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

23.4 La riunione dell'Assemblea dei Partecipanti può tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal Presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

23.5 L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

23.6 L'Assemblea dei Partecipanti, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di stallo prevale il voto dei Fondatori promotori.

Art. 24 - L'Organo di revisione

24.1 L'Organo di revisione, se nominato, può essere monocratico o collegiale: in questo caso si compone di tre componenti effettivi e due supplenti.

24.2 L'Assemblea dei partecipanti, valutata la forma dell'Organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti.

24.3 L'organo dura in carica quattro anni e i componenti possono essere rinnovati. Con le stesse modalità vengono nominati i supplenti o il supplente.

24.4 I componenti dell'Organo di revisione possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica.

24.5 L'Organo di revisione controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente statuto e nelle leggi vigenti, esercita anche il controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

24.6 L'Organo di revisione se opportunamente convocato, può presenziare senza diritto di voto, alle riunioni degli organi della Fondazione.

Art. 25 - Comitato scientifico

25.1 Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di amministrazione istituisce a maggioranza semplice il Comitato scientifico quale organo consultivo della Fondazione, composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

25.2 Il Comitato scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale e il Comitato esecutivo della Fondazione, una funzione tecnico-consulativa.

25.3 I membri del Comitato scientifico durano in carica fino alla decadenza del Consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati.

25.4 L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca da deliberare a maggioranza semplice dal Consiglio di amministrazione.

25.5 Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione o persona da lui delegata.

25.6 Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione e/o il Direttore generale della Fondazione ove nominato.

25.7 I membri del Comitato Scientifico, anche singolarmente e se opportunamente convocati, possono presenziare senza diritto di voto, alle riunioni degli organi della Fondazione. L'incarico di membro del Comitato Scientifico è esercitato a titolo gratuito.

PARTE V

SCIoglimento

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

DEL PATRIMONIO

Art. 26 – Scioglimento – estinzione e devoluzione del patrimonio

26.1 La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 codice civile o e per le altre cause stabilite per legge. L'estinzione è dichiarata dall'autorità competente dopo aver accertato, su istanza del Consiglio di Amministrazione, di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione.

26.2 In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio di amministrazione nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

26.3 I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

26.4 Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono per intero devoluti e sono ripartiti, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, esclusivamente per finalità di interesse pubblico ad enti del terzo settore o anche, ove consentito dalla legge, ai Fondatori.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Controversie

27.1 Tutte le controversie relative al presente Statuto sono di competenza in via esclusiva del foro del luogo ove la Fondazione ha la propria sede legale, nei limiti di legge.

Art. 28 – Clausola di rinvio

28.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.